

CAMERA DEI DEPUTATI N. 5324

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CARIA, CRISTONI, PUJIA, COLUMBU, LOI, CERUTI,
BATTISTUZZI, COSTA RAFFAELE, SERRENTINO, CARDETTI**

Presentata il 18 dicembre 1990

**Contributi a favore della stampa e delle imprese
radiofoniche e televisive di informazione italiana all'estero**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il documento presentato dal relatore della IV Commissione di lavoro nel corso della II Conferenza nazionale dell'emigrazione ha puntualizzato — in modo sintetico ma, comunque, esaustivo — i precedenti storici della pubblicistica italiana all'estero ed il fondamentale, insostituibile ruolo che è stata ed è chiamata a svolgere, ha svolto e continua a svolgere non solo in termini informativi, ma anche sociali, culturali e politici. Forse in maniera del tutto insufficiente: ma questa insufficienza — riferita al periodo *post* bellico — è notoriamente dovuta e conseguente all'assoluta inadeguatezza dei flussi informativi sulle realtà dell'Italia e, in misura determinante, ai crescenti, insostenibili costi di produzione e di distribuzione, specie nei paesi sudamericani.

È indubbio, comunque, che, a seguito della concessione dei pur esigui ed inadeguati contributi previsti dalle leggi sull'editoria, la cui erogazione, per altro, è avvenuta con gravissimi, pregiudizievoli ritardi — la maggior parte degli editori ha inteso e saputo offrire alle nostre comunità all'estero, divenute più consapevoli e mature — un prodotto editoriale assolutamente migliore in termini di qualità, di continuità, di tempestività e di completezza dell'informazione.

Va evidenziato, inoltre, che la stampa di emigrazione possiede, tuttora inespresse, ben altre e ben maggiori potenzialità che possono tradursi ed estrinsecarsi in ulteriori contributi diretti a meglio far conoscere ed apprezzare la nostra lingua, la nostra arte, la nostra cultura, le nostre capacità tecnologiche, produt-

tive, turistiche, nonché le nostre possibilità di interscambio, il che, però, implica e presuppone la disponibilità di ingenti risorse finanziarie: disponibilità che il mercato non offre.

Pertanto, proponiamo che i contributi a favore delle pubblicazioni italiane all'estero vengano aumentati dagli attuali 2 a 4 miliardi di lire in ragione d'anno: somma che, pur essendo inadeguata in rapporto al numero delle testate interessate (circa 200) rappresenta un ulteriore incentivo per migliorare i prodotti editoriali in termini qualificativi.

Identiche considerazioni vanno fatte per le radio e televisioni di informazione italiane all'estero.

Alle soglie del 2000 — si legge nel documento della IV Commissione di lavoro — il ruolo dei mezzi audiovisivi è fondamentale ed è destinato a crescere,

ma le loro strutture sono inadeguate e — nella condizione attuale — sono nella materiale impossibilità di dare risposte adeguate specialmente ai giovani di seconda e di terza generazione. D'altra parte, è indubbio che i mezzi audiovisivi — per la loro immediatezza di comunicazione e di informazione — costituiscono altrettanti, efficaci strumenti di incontro di culture diverse e di proficui rapporti tra le comunità immigrate e quelle autoctone.

Per aumentare il potenziale tecnologico di questi mezzi e la loro capacità di produzione secondo le accresciute esigenze dell'utenza (in prevalenza lavoratori italiani all'estero) proponiamo che anche per essi vengano previsti contributi nella misura di 2 miliardi di lire in ragione d'anno.

Pertanto sottoponiamo alla vostra approvazione la proposta di legge che segue.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Il primo comma dell'articolo 26 della legge 5 agosto 1981, n. 416, come sostituito dall'articolo 19 della legge 25 febbraio 1981, n. 67, è sostituito dal seguente:

« A decorrere dal 1° gennaio 1991 è autorizzata la corresponsione dell'importo complessivo di 4 miliardi di lire, in ragione d'anno, di contributi a favore di giornali e riviste italiani pubblicati all'estero e di pubblicazioni edite in Italia e diffuse prevalentemente all'estero che abbiano periodicità almeno trimestrale e trattino argomenti concernenti i fatti italiani ed i problemi migratori ».

ART. 2.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1991 è autorizzata la corresponsione dell'importo complessivo di 2 miliardi di lire, in ragione d'anno, di contributi a favore delle imprese radiofoniche e televisive di informazione italiana all'estero che trasmettano propri programmi informativi anche su argomenti e avvenimenti concernenti l'Italia ed il Paese di adozione, nonché i problemi migratori.

ART. 3.

1. I contributi di cui agli articoli 1 e 2 sono annualmente rivalutati in misura pari al 50 per cento della variazione, accertata dall'Istituto centrale di statistica (ISTAT), dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatasi nell'anno precedente.

2. La misura dei contributi a favore degli aventi diritto, di cui al comma 1, è determinata dalla commissione e stabilita con decreto del Presidente della Repubblica, secondo quanto previsto dal comma

terzo dell'articolo 26 della legge 5 agosto 1981, n. 416, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 4.

1. All'onere derivante dall'applicazione degli articoli 1 e 2 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.